

## CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA E LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

TRA

Il **Comune di Molfetta**, C.F. e P. IVA **00306180720**, con sede in Molfetta, via Martiri di Via Fani, snc, in persona del Dirigente/Comandante pro tempore, Dott. Cosimo Aloia, di seguito denominato **"Comune"**

E

l'**Avv. Alessandro Sinisi**, C.F. SNLSN78P10L109F, con studio legale in Molfetta, alla Via Papa Leone XIII n. 1, di seguito denominato **"Professionista"**

### PREMESSO CHE

- il Comune di Molfetta, per il tramite della Polizia Locale, irroga sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e ai regolamenti comunali;
- **per il recupero coattivo delle predette sanzioni, nonché per la gestione dei giudizi di opposizione instaurati dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale competente, il Comune necessita di un supporto legale qualificato;**
- l'Avv. Alessandro Sinisi possiede comprovata esperienza professionale ultradecennale relativamente ai contenziosi inerenti le infrazioni al CdS;
- con il presente atto le parti intendono disciplinare i rapporti reciproci;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, si conviene e stipula quanto segue.

---

### Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto l'affidamento all'Avv. Alessandro Sinisi dell'incarico di assistenza legale e di costituzione in giudizio per conto della Polizia Locale di Molfetta nei procedimenti:

- di recupero coattivo delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada;
- di recupero coattivo delle sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali;
- di opposizione avverso le suddette sanzioni, promosse dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale competente.

---

### Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha durata di **un anno** decorrente dalla data di sottoscrizione.

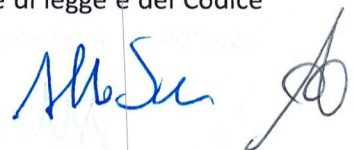
La convenzione è **rinnovabile annualmente**, previo atto espresso del Comune, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, salvo diversa pattuizione.

---

### Art. 3 – Obblighi del Professionista

Il Professionista si impegna a:

1. svolgere l'incarico con diligenza, correttezza, lealtà e nel rispetto delle norme di legge e del Codice Deontologico Forense;



2. garantire la tempestiva costituzione in giudizio nei procedimenti affidati;
  3. curare la redazione degli atti difensivi, la partecipazione alle udienze e ogni attività necessaria alla tutela degli interessi del Comune;
  4. informare periodicamente il Comune e il Comando di Polizia Locale sull'andamento dei giudizi e sugli esiti degli stessi;
  5. mantenere la riservatezza su tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
  6. coordinarsi con gli uffici comunali competenti e con la Polizia Locale per l'acquisizione della documentazione necessaria;
  7. non assumere incarichi che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con il Comune di Molfetta per tutta la durata della convenzione.
- 

#### Art. 4 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

1. conferire formalmente gli incarichi relativi ai singoli procedimenti rientranti nell'oggetto della presente convenzione;
  2. mettere a disposizione del Professionista tutta la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico;
  3. collaborare attivamente, tramite i propri uffici e la Polizia Locale, al fine di consentire una corretta e tempestiva gestione dei giudizi;
  4. corrispondere al Professionista il compenso pattuito nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo.
  5. È espresso onere dell'Ente provvedere alla trasmissione, nei termini utili e comunque entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza previsto per legge, al professionista di tutti i ricorsi notificati all'Ente e di ogni documentazione utile ai fini della predisposizione degli scritti difensivi e delle deduzioni tecniche.
  6. La mancata redazione degli scritti difensivi e/o deduzioni tecniche oltre tali termini perentori esonererà il professionista da qualsivoglia responsabilità di merito.
- 

#### Art. 5 – Compenso

Per le attività oggetto della presente convenzione è riconosciuto al Professionista un compenso **onnicomprensivo pari a Euro 6.000,00 (seimila/00) lordi annui**, comprensivo di ogni onere, spesa, accessorio di legge, IVA e CPA se dovuti.

Il compenso si intende riferito all'intera attività di assistenza e difesa giudiziale rientrante nell'oggetto della convenzione, senza ulteriori richieste economiche, salvo il rimborso di eventuali spese vive preventivamente autorizzate dal Comune.

Il compenso sarà corrisposto in due tranches semestrali dietro presentazione di sola fattura del professionista.



---

#### **Art. 6 – Autonomia professionale**

Il Professionista svolge l'incarico in piena autonomia professionale, senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune, fermo restando il rispetto delle direttive generali impartite dall'Amministrazione.

Al professionista è altresì concessa la facoltà per ogni singolo giudizio di rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla.

La conciliazione tra le parti dovrà essere autorizzata dall'organo esecutivo del Comune di Molfetta previo parere del professionista incaricato sull'opportunità e il vantaggio di tale transazione per l'Ente.

Le spese statuite dal Giudice in favore del Comune di Molfetta dovranno essere versate nelle casse dell'Ente.

---

#### **Art. 8 – Foro competente**

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Trani, salvo diversa previsione di legge.

---

#### **Art. 9 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

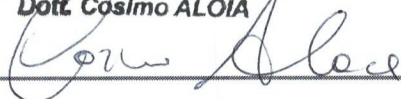
La presente convenzione è redatta in duplice originale, uno per ciascuna parte.

---

Molfetta, 23 FEB. 2026

Per il Comune di Molfetta

**IL COMANDANTE DIRIGENTE**  
**Dott. Cosimo ALOIA**



Per accettazione

Avv. Alessandro Sinisi



Art. 4 - **Assessment procedure**

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le procedure di valutazione delle prestazioni dei dipendenti e di stabilire i criteri di valutazione.

La valutazione delle prestazioni dei dipendenti è un processo continuo che deve essere svolto periodicamente e che deve essere basato su criteri oggettivi e misurabili.

La valutazione delle prestazioni dei dipendenti è un processo che deve essere svolto periodicamente e che deve essere basato su criteri oggettivi e misurabili.

La valutazione delle prestazioni dei dipendenti è un processo che deve essere svolto periodicamente e che deve essere basato su criteri oggettivi e misurabili.

La valutazione delle prestazioni dei dipendenti è un processo che deve essere svolto periodicamente e che deve essere basato su criteri oggettivi e misurabili.

Art. 5 - **Forma di valutazione**

La valutazione delle prestazioni dei dipendenti è un processo che deve essere svolto periodicamente e che deve essere basato su criteri oggettivi e misurabili.

La valutazione delle prestazioni dei dipendenti è un processo che deve essere svolto periodicamente e che deve essere basato su criteri oggettivi e misurabili.

Art. 6 - **Obiettivi della valutazione**

La valutazione delle prestazioni dei dipendenti è un processo che deve essere svolto periodicamente e che deve essere basato su criteri oggettivi e misurabili.

La valutazione delle prestazioni dei dipendenti è un processo che deve essere svolto periodicamente e che deve essere basato su criteri oggettivi e misurabili.

La valutazione delle prestazioni dei dipendenti è un processo che deve essere svolto periodicamente e che deve essere basato su criteri oggettivi e misurabili.

23 FEB. 2026

Il Comandante Dirigente  
Dott. Cosimo Alom

*[Signature]*

*[Signature]*